



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

Settore

Attività Produttive - Sport

Turismo e Attività Culturali

Via Prof. E. Del Giudice n° 16

DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Fazio

Sede Centrale – Via Garibaldi n° 1

91025 Marsala (TP) – Sicilia - Italy

Protocollo n°

Del

Centralino Tel. 0923-993111 - - - 30 linee ricerca automatica

Tel. 0923-993134/993152/993153/993154/993155

FAX 0923-993164

OGGETTO: ORDINANZA N° 318 DEL 12/7/2010 -

IL SINDACO

Premesso che si rende necessario fissare regole di comportamento certe in materia di orari e apertura feriale, festiva e domenicale per le attività di Barbiere – Parrucchiere ed Estetiste operanti nel contesto del territorio marsalese;

Vista la Legge n° 1142/70 e s.m.i.;

Vista la Legge n° 01/90;

Vista la Legge Reg.le n° 35/91;

Visto il Decreto Legge 31 gennaio 2007 n° 1, convertito con Legge 2 aprile 2007 n° 40;

Visto il Regolamento Comunale in materia vigente;

Sentiti i rappresentanti delle OO.SS. di categoria C.N.A., CASA-UPIA, CONFARTIGIANATO E UPLA-CLAI, presenti alla riunione del 17 maggio 2010;

ORDINA

Gli operatori artigianali riconducibili alle attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetiste sono tenuti ad osservare, per l'anno 2010 e per gli anni successivi, la disciplina contenuta nel presente provvedimento e appresso meglio specificata.

ART. 1 - FESTIVITA'

Viene vietato, salvo formale deroga, lo svolgimento dell'attività nei giorni festivi. Vengono considerati festivi, agli effetti del presente provvedimento, i seguenti giorni:

- a) tutte le Domeniche;
- b) il primo giorno dell'anno;
- c) il 6 gennaio "Epifania di Nostro Signore";
- d) il 19 gennaio "Santo Patrono";
- e) il lunedì dopo Pasqua "Festa dell'Angelo"
- f) il 25 aprile "Festa della Liberazione";

- g) il 1° maggio "Festa del Lavoro";
- h) il 2 giugno "Anniversario della Repubblica";
- i) il 15 agosto "Assunzione di Maria Vergine";
- j) il 1° novembre "Tutti i Santi";
- k) l' 8 dicembre "Immacolata Concezione";
- l) il 25 dicembre "Natale del Signore";
- m) il 26 dicembre "Santo Stefano";

ART. 2 - GIORNI FERIALI

Nei giorni feriali lo svolgimento dell'attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetiste viene assoggettata al seguente orario:

- apertura antimeridiana ore 8,00 – chiusura ore 14,00
- apertura pomeridiana ore 15,00 – chiusura ore 20,00

ART. 3 - ORARIO ESTIVO

Durante il periodo estivo, e più precisamente dal 15 luglio alla prima settimana di settembre, di ogni anno, gli operatori del settore in trattazione osserveranno, ad eccezione del SABATO e PREFESTIVI con riferimento alle quali giornate potrà essere praticato l'orario ordinario stabilito per i giorni feriali, il seguente ORARIO UNICO:

- apertura ore 8,00 – chiusura ore 14,00

ART. 4 - ORARIO UNICO

Per la giornata di VENERDI' SANTO, stante alla consolidata tradizione locale legata all'evento religioso, verrà praticato il seguente ORARIO UNICO:

- apertura ore 8,00 – chiusura ore 14,00

ART. 5 APERTURE IN DEROGA

I giorni festivi del mese di maggio, ad eccezione del 1° maggio, ed i giorni festivi del mese di dicembre, ad eccezione dell'8 dicembre "Immacolata Concezione", del 25 dicembre "Natale del Signore" e del 26 dicembre "Santo Stefano", vengono dichiarati lavorativi con il seguente orario:

- apertura antimeridiana ore 8,00 – chiusura ore 14,00
- apertura pomeridiana ore 15,00 – chiusura ore 20,00

ART. 6 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

In attuazione alle riforme di legge intervenute nel comparto delle attività artigianali in trattazione, non viene più previsto l'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Pertanto gli operatori del settore possono esercitare l'attività in tutti i giorni lavorativi di ogni settimana senza l'obbligo della chiusura infrasettimanale.

ART. 7 - DISPOSIZIONI COMUNI

Gli operatori artigianali in parola hanno l'obbligo di esporre, in luogo visibile, apposito cartello indicante eventuali giornate di chiusura e l'orario praticato.

ART. 8 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono punite in base ai Regolamenti Provinciali e Comunali, quanto particolari disposizioni di legge non dispongono diversamente.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta la sospensione dell'attività artigianale per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione per tre volte negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Il presente provvedimento, in vigore per l'anno 2010 ed anni successivi, così come già in precedenza espressamente detto, perderà efficacia in presenza di formale modifica o revoca.

Viene revocata ogni altra disposizione difforme e contraria dalla presente.

Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei lavoratori dipendenti.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente Ordinanza deve essere trasmessa alle OO.SS. di categoria, all'Albo Pretorio del Comune di Marsala, all'Ufficio Stampa, al Responsabile del CED, al Comando Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine di Marsala.

IL SINDACO
f.to (Avv. Lorenzo Carini)